SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 1410)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRACASSI, RIGGIO, COSTA, MANCINO, JERVOLINO RUSSO, PATRIARCA, PACINI, DEL NERO, GIACOMETTI e FIMOGNARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1981

Disciplina dell'attività di spedizioniere

Onorevoli Senatori. — L'attività di spedizioniere, oltre che dagli articoli del codidice civile che disciplinano il contratto di spedizione, è tuttora regolata da una legge speciale, anteriore al codice stesso, che da quaranta anni non ha subìto alcuna modifica nonostante la completa trasformazione verificatasi nella realtà operativa del settore.

La legge 14 novembre 1941, n. 1442, istitutiva degli elenchi autorizzati degli spedizionieri, si rivela infatti ormai inadeguata e non più rispondente sia alle attuali esigenze della categoria degli spedizionieri, sia agli odierni interessi dell'utenza, tanto da rendere necessaria ed improrogabile una modifica sostanziale in materia di condizioni di accesso e di esercizio dell'attività di spedizioniere.

Si deve ancora rilevare che la vecchia legge del 1941 ha sempre trovato difettosa applicazione, determinata anche dalla mancata emanazione del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 25 della legge stessa e mai predisposto.

Scopo fondamentale del presente disegno di legge è pertanto quello di sostituire la vecchia normativa con una nuova disciplina che tenga conto delle reali attività svolte dalle odierne Case di spedizione le quali rivestono un ruolo sempre più importante nell'intero sistema dei trasporti delle merci, dovuto ad una sempre maggiore rilevanza delle « operazioni accessorie » svolte dallo spedizioniere e ad una frequente assunzione, da parte di questi, anche della qualità di « vettore », offrendo così alla clientela un servizio completo e tecnicamente elevato che ha determinato il sorgere della nuova figura, oggi sovente assunta dallo spedizioniere, di « operatore di trasporto », spesso multimodale.

Da tutto ciò deriva l'esigenza di una normativa che garantisca un adeguato controllo, sia preventivo (al momento cioè della richiesta di iscrizione nell'elenco dell'aspirante spedizioniere) che successivo (quando il

soggetto abilitato viene sostituito nell'impresa già iscritta), dei requisiti di accesso e di esercizio dell'attività di spedizioniere, sotto il duplice profilo dell'accertamento della capacità tecnica e dell'accertamento della capacità economica e finanziaria; requisiti entrambi finalizzati a tutelare sia la categoria, sia i terzi che con la categoria stessa vengono in contatto.

La legge del 1941 appare infatti del tutto inadeguata ad assicurare un efficace controllo sulle persone e sulle società che esercitano imprese di spedizione; controllo che, viceversa, è indispensabile non solo per ragioni tecniche (tenuto conto della crescente entità economica e complessità giuridica delle operazioni richieste ed affidate agli spedizionieri), ma anche per i rilevanti interessi pubblici d'ordine interno ed internazionale che possono coinvolgere l'attività dello spedizioniere.

Le predette condizioni di capacità tecnica e di capacità finanziaria rispondono inoltre ad un indirizzo già delineatosi in altri settori, anche in sede comunitaria, come la direttiva del Consiglio della Comunità economica europea del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, che tali requisiti prevede espressamente per l'esercizio dell'attività di trasportatore.

Di particolare rilievo è l'articolo 6 del presente disegno di legge, che stabilisce i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli spedizionieri, tra cui quello relativo alla capacità tecnica. Per l'accertamento di essa i successivi articoli 7 e 8 prevedono l'istituzione di una prova di esame orale sul possesso delle cognizioni tecnico-giuridiche necessarie per l'esercizio dell'attività di spedizioniere.

L'articolo 9 concerne invece l'altro requisito della capacità economica e finanziaria, solo genericamente indicato nella vecchia legge, il cui accertamento, nel caso particolare delle società per azioni e a responsabilità limitata, è effettuato in base ai beni conferiti o al capitale versato e, per quelle già esistenti, in base al patrimonio netto.

Per i motivi sopra esposti riteniamo, pertanto, necessaria ed improrogabile la nuova normativa così come articolata nel presente disegno di legge, in modo da disciplinare la attività dello spedizioniere alla luce della attuale realtà operativa del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'esercizio dell'attività di spedizioniere è richiesta l'iscrizione nell'elenco degli spedizionieri, di cui al successivo articolo 3.

Sono soggette a tale iscrizione ed alle disposizioni della presente legge, ferma altresì l'osservanza dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 223 del relativo regolamento esecutivo, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le imprese che, in forma individuale o societaria, esercitano abitualmente nel territorio della Repubblica l'attività di spedizioniere.

Art. 2.

È spedizioniere colui che si obbliga a stipulare, in nome proprio e per conto del committente, un contratto di trasporto ed a compiere le operazioni accessorie che siano necessarie all'attuazione del mandato nonchè eventualmente alla esecuzione del trasporto, con mezzi propri od altrui.

Art. 3.

Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con quello dell'interno, è istituito un elenco degli spedizionieri nel quale sono iscritte le imprese, in forma tanto individuale quanto societaria, abilitate a svolgere l'attività di spedizioniere nelle provincie cui si riferisce l'elenco.

Nell'elenco deve essere indicata la denominazione dell'impresa e la sede. Per la iscrizione delle filiali o delle succursali, la impresa dovrà presentare domanda alle Commissioni competenti per territorio, di cui al successivo articolo 17.

Sono altresì soggette ad iscrizione le imprese individuali di spedizione istituite nella Repubblica da cittadini stranieri e le sedi secondarie di società estere.

Art. 4.

Chiunque, senza essere iscritto nell'elenco degli spedizionieri di cui al precedente articolo 3, svolge l'attività di spedizioniere è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 5.

L'elenco degli spedizionieri e le relative variazioni debbono essere comunicati alle questure ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Per poter ottenere la iscrizione nell'elenco degli spedizionieri dovrà essere data dimostrazione della identità personale dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante di società o del direttore responsabile del settore spedizioni o dell'institore preposto alla sede secondaria; per le società, dovrà altresì essere fornita copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto che ne disciplina l'attività.

Dovrà inoltre essere dimostrato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici da parte delle persone indicate nel primo comma;
- b) inesistenza a carico delle stesse persone di precedenti penali o di procedimenti pendenti per delitti dolosi contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'economia pubblica e contro il patrimonio, per contrabbando, o che importino la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) inesistenza a carico delle stesse persone, o delle imprese che rappresentano, di procedure concorsuali in atto e di pregres-

se procedure fallimentari, salvo che per queste sia intervenuta riabilitazione;

- d) iscrizione, per le società, e per le loro sedi secondarie, nel registro di cancelleria presso il Tribunale;
- *e*) capacità tecnica, per le persone indicate nel primo comma, all'esercizio di una impresa di spedizioni;
- f) disponibilità di mezzi economici adeguati all'esercizio dell'impresa;
- g) appartenenza, per gli imprenditori individuali stranieri, ad uno Stato facente parte delle Comunità economiche europee, ovvero ad uno Stato che assicuri reciprocità di trattamento ai cittadini italiani;
- h) soddisfacente conoscenza, per gli imprenditori individuali stranieri e per i preposti a sedi secondarie di società estere, della lingua italiana;
- i) possesso del diploma di scuola media superiore, per le persone indicate nel primo comma.

Art. 7.

L'accertamento della capacità tecnica è effettuato mediante prova di esame di cui al successivo articolo 8 e verte sul possesso delle cognizioni tecnico-giuridiche necessarie per l'esercizio della attività di spedizioniere. L'ammissione a detto esame è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), g), h), i) del precedente articolo 6 e di aver svolto attività nel settore spedizioni con mansioni direttive per almeno cinque anni.

Se l'iscrizione è chiesta da una società di capitali o da una società esercente una impresa con più settori di attività, sarà sufficiente che la prova d'esame venga superata dal legale rappresentante o dal direttore o dal procuratore cui è affidato il settore delle spedizioni.

Nel caso di morte dell'imprenditore individuale ovvero di sostituzione del legale rappresentante di società o del direttore o del procuratore, qualora queste fossero le uniche persone riconosciute in possesso delle capacità tecnico-professionali, è consentita in via provvisoria la continuazione dell'esercizio dell'impresa. Tale continuazione

provvisoria da parte degli eredi o della persona designata in sostituzione è consentita per un periodo di due anni, eventualmente prorogabile fino ad un massimo di tre anni a giudizio della competente Commissione di cui al successivo articolo 17. In tal caso il periodo di attività con mansioni direttive nel settore delle spedizioni previsto dal primo comma del presente articolo per la ammissione all'esame è ridotto da cinque a due anni.

Nel caso di interdizione, di inabilitazione o di morte dell'imprenditore individuale cui succedano eredi minori, si applicano le norme del codice civile in materia. Se viene autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il periodo previsto dal terzo comma del presente articolo per la continuazione provvisoria dell'esercizio dell'impresa decorre dal raggiungimento della maggiore età o, se intervenuta prima, dalla morte dell'erede più giovane.

In ogni caso, qualora il tutore non sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, dovrà essere coadiuvato nell'esercizio dell'impresa da persona che abbia i requisiti di cui sopra, in conformità a quanto previsto dall'articolo 379 del codice civile. In tal caso il coadiutore dovrà essere nominato entro tre anni dalla data dell'autorizzazione.

Art. 8.

La prova di esame orale prevista per l'accertamento della capacità tecnica deve essere sostenuta presso la Commissione provinciale o interprovinciale nel cui elenco è chiesta l'iscrizione e l'accertamento di capacità sarà fatto constare da apposito attestato che nel solo caso in cui venga rilasciato al legale rappresentante di società ha validità su tutto il territorio nazionale. Le materie da prendere in considerazione per l'accertamento delle capacità tecniche di cui all'articolo 7 sono:

elementi di diritto civile, commerciale e fiscale, la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio delle imprese di spedizione;

contratti di trasporto, mandato e spedizione;

tecniche dei trasporti e delle spedizioni.

Art. 9.

L'accertamento della capacità economica e finanziaria è effettuato sulla base della documentazione fornita dal richiedente per le imprese individuali e per le società di persone con soci illimitatamente responsabili e, per le società per azioni e a responsabilità limitata di nuova costituzione, in base ai beni conferiti o al capitale versato, e per quelle già esistenti, in base al patrimonio netto.

Per consentire tale accertamento la Commissione potrà richiedere la produzione di copia autentica della stima dei conferimenti effettuata a norma dell'articolo 2343 del codice civile o degli ultimi due bilanci annuali approvati o di una dichiarazione sottoscritta, sotto la loro personale responsabilità, dai sindaci o, in mancanza, dagli amministratori, che il capitale sociale è effettivamente versato ed esistente.

Art. 10.

Prima di dare inizio all'attività di spedizione dovrà essere presentata dai richiedenti l'iscrizione la seguente documentazione:

- a) quietanza della competente Tesoreria provinciale dello Stato o fidejussione bancaria, comprovante l'avvenuta costituzione di una cauzione, nella misura fissata dalla Commissione centrale di cui al successivo articolo 19:
- b) licenza di pubblica sicurezza. Sono esonerati dalla presentazione di detta licenza i titolari di imprese individuali e le società che svolgono attività di spedizione e di trasporto in quanto accreditati presso pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 223 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- c) attestazione comprovante il versamento della tassa di concessione governativa, ai sensi delle leggi vigenti;
- d) certificato di iscrizione nel registro delle ditte della competente Camera di commercio.

Art. 11.

La cauzione di cui al precedente articolo 10, lettera a), potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato esenti da qualsiasi vincolo, intestati allo spedizioniere od al portatore.
Potrà anche essere prestata mediante fidejussione da parte di un istituto di credito.
Se la cauzione è prestata in titoli di Stato
o garantiti dallo Stato, il valore di questi
deve calcolarsi al prezzo di mercato secondo il listino della Borsa locale del giorno
precedente il deposito.

Le cauzioni sono depositate presso un Istituto di credito di diritto pubblico secondo le norme vigenti per le cauzioni nell'interesse dello Stato. Le cauzioni in titoli nominativi devono indicare il vincolo cauzionale e saranno depositate presso un Istituto di credito di diritto pubblico.

Art. 12.

Gli interessi delle somme o dei titoli depositati spettano al cauzionante, salvo che siano intimate opposizioni al pagamento per cause dipendenti dall'esercizio dell'attività di spedizioniere. In quest'ultimo caso gli interessi restano vincolati al pari della somma capitale.

Art. 13.

Gli spedizionieri iscritti nell'elenco sono esentati dalla cauzione che il questore può imporre a norma dell'articolo 116 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 14.

L'imprenditore individuale, il legale rappresentante di società, il direttore, il preposto alla sede secondaria che, nell'esercizio dell'attività di spedizioniere, commetta abusi o mancanze o tenga un comportamento

riprovevole, è passibile delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale, per mancanze di lieve entità;
- b) ammonimento scritto, per fatti che abbiano causato discredito alla categoria o danno non grave ad altri spedizionieri o ad utenti:
- c) censura per fatti che abbiano causato grave discredito o sensibile danno e per la recidiva reiterata in mancanze disciplinari anche più lievi;
- d) revoca del riconoscimento della capacità tecnico-professionale a seguito di sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più dei reati previsti dalla lettera b) dell'articolo 6.

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere c) e d), quando siano divenute definitive, sono pubblicate nell'albo della Camera di commercio e nel foglio degli annunzi legali della provincia nella quale lo spedizioniere svolge la sua attività.

È ammesso ricorso alla Commissione centrale contro le deliberazioni delle Commissioni locali, entro 30 giorni dalla data della comunicazione all'interessato delle deliberazioni medesime.

Il ricorso ha effetto sospensivo per le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) del presente articolo.

La Commissione centrale decide sui ricorsi proposti, entro 30 giorni dalla comunicazione, contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali ed interprovinciali.

La decisione della Commisisone centrale è provvedimento amministrativo definitivo.

La Commissione centrale determina inoltre la misura della cauzione di cui all'articolo 10 e i suoi aggiornamenti.

Art. 15.

Il procedimento disciplinare è iniziato dalla Commissione di cui al successivo articolo 17 su denuncia circostanziata e firmata o su segnalazione di una pubblica autorità o anche d'ufficio, allorchè la Commissione abbia avuto diretta notizia dei fatti nella trattazione delle pratiche di sua competenza.

Dell'inizio del procedimento è data notizia all'indiziato, il quale, dopo che gli siano stati formalmente contestati i fatti accertati, ha diritto di essere sentito personalmente o di far pervenire alla Commissione, entro cinque giorni, deduzioni scritte a sua difesa.

Ove l'istruttoria presenti una certa complessità, la Commissione potrà delegare per gli accertamenti del caso uno o più dei suoi membri i quali procederanno con l'assistenza del segretario e riferiranno alla Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e interprovinciali è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla Commissione centrale.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 16.

La cancellazione dall'elenco degli spedizionieri è effettuata, a domanda, dalla Commissione provinciale od interprovinciale a seguito della cessazione dell'attività.

La Commissione provvede altresì alla cancellazione d'ufficio:

- a) delle imprese di spedizione che risultino inattive da oltre sei mesi e che, interpellate, non riprendano l'attività entro i tre mesi successivi;
- b) delle imprese per cui pervenga dall'Istituto di credito o di assicurazione che ha prestato la fidejussione, domanda di liberazione dalla garanzia, se l'impresa non provvede al deposito della cauzione od alla produzione di nuova fidejussione entro due mesi dalla comunicazione della richiesta;
- c) delle imprese relativamente alle quali vengono a mancare i requisiti per l'iscrizione;
- d) delle imprese dichiarate fallite con sentenza passata in giudicato.

Art. 17.

Presso ogni Camera di commercio designata con il decreto di cui al precedente articolo 3, è costituita, con deliberazione della giunta camerale, una Commissione, provin-

ciale o interprovinciale, presieduta dal presidente della stessa Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, e composta da:

un funzionario di una Amministrazione dello Stato, designato dal prefetto della provincia in cui ha sede la Commissione;

tre rappresentanti degli spedizionieri, scelti su designazione della associazione di categoria più rappresentativa;

un rappresentante degli industriali, scelto su designazione della associazione più rappresentativa;

un rapresentante dei commercianti, scelto su designazione dell'associazione più rappresentativa.

La composizione delle Commissioni interprovinciali è inoltre integrata da un rappresentante degli spedizionieri, designato dalla associazione nazionale, per ciascuna delle province aggregate, che viene convocato per le sedute in cui sono all'ordine del giorno pratiche relative ad imprese di spedizione delle rispettive province.

Svolge le mansioni di segretario un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La Commissione può integrarsi con un esperto delle materie d'esame.

Art. 18.

La Commissione di cui all'articolo precedente:

- a) esamina le domande di iscrizione nell'elenco degli spedizioneri e, accertata, anche a mezzo dell'esame di cui all'articolo 8, l'esistenza dei requisiti richiesti, provvede all'iscrizione:
- b) provvede all'annotazione, previa verifica dell'esistenza o della permanenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge, delle variazioni che intervengono nella vita delle imprese di spedizione ed adotta le disposizioni conseguenti;
- c) provvede, a domanda o d'ufficio, alla cancellazione dall'elenco;
- d) provvede alla pubblicazione dell'elenco;

 e) accerta le mancanze disciplinari ed applica le relative sanzioni ai responsabili.

Art. 19.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiganato, una Commissione centrale, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da:

un funzionario dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di qualifica non inferiore a 1º dirigente;

un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, di qualifica non inferiore a 1° dirigente;

un funzionario dell'Amministrazione dei trasporti, di qualifica non inferiore a 1º dirigente;

un funzionario dell'Amministrazione della marina mercantile, di qualifica non inferiore a 1º dirigente;

un funzionario dell'Amministrazione delle finanze, di qualifica non inferiore a 1º dirigente;

tre rappresentanti degli spedizionieri, designati dalla associazione di categoria più rappresentativa a base nazionale;

un rappresentante degli industriali, scelto su designazione dell'associazione più rappresentativa a livello nazionale;

un rappresentante dei commercianti, scelto su designazione dell'associazione più rappresentativa a livello nazionale.

Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato designato dal Ministero.

Art. 20.

I provvedimenti di censura o di revoca di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 14, adottati dalle Commissioni provinciali ed interprovinciali e, in grado di appello, dalla Commissione centrale, sono comunicati alle questure competenti per le eventuali determinazioni attinenti alla licenza prevista dalla vigente legge di pubblica sicurezza.

Parimenti saranno comunicati alle predette Commissioni, per le ripercussioni che eventualmente possono avere nelle determinazioni di loro competenza, i provvedimenti di polizia emanati a carico degli spedizionieri dalla competente autorità di pubblica sicurezza.

Art. 21.

I membri della Commissione centrale o interprovinciale o provinciale durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

In ogni caso di impedimento dei membri di cui al primo comma del presente articolo la designazione dei sostituti verrà effettuata da parte degli stessi soggetti che avevano designato i componenti da sostituire.

Art. 22.

La vigilanza sull'esercizio dell'attività di spedizioniere è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita in sede periferica a mezzo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 23.

Sono rimessi alla Commissione prevista dall'articolo 19 i ricorsi che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino pendenti presso la Commissione centrale di cui all'articolo 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

Art. 24.

Le imprese che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, sono autorizzate a

continuare l'esercizio della attività di spedizioniere sino alla loro iscrizione nei nuovi elenchi di cui alla presente legge, purchè presentino domanda di iscrizione nel termine di sei mesi e provvedano, nell'eventuale ulteriore termine fissato dalla Commissione provinciale, ad integrare o rinnovare la documentazione insufficiente o non più idonea a norma della presente legge.

Gli imprenditori individuali, gli amministratori e i procuratori già personalmente abilitati, in via diretta o indiretta, all'esercizio di un'impresa di spedizione ai sensi della legge sopra citata, sono dispensati dalla prova di esame in ordine alla capacità tecnica, nonchè dalla dimostrazione della capacità economica e finanziaria e del requisito di cui all'articolo 6, lettera *i*).

Tuttavia, gli amministratori e procuratori sostituiti a quelli iniziali, per i quali non sia stata a suo tempo documentata alle Commissioni preesistenti l'idoneità personale, dovranno sottoporsi alla prova di esame.

Dovrà comunque essere integrata nel termine fissato dalla Commissione la cauzione o la garanzia fidejussoria sino alla nuova misura che verrà stabilita.

Art. 25.

La liberazione della cauzione deve essere chiesta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La domanda è pubblicata nelle sale della Borsa e nell'albo della Camera. Essa è inoltre inserita per estratto nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Trascorsi quaranta giorni senza che vi siano opposizioni, la Camera di commercio pronuncia la liberazione della cauzione.

Se vi è opposizione, la pronuncia è sospesa sino a che l'opposizione stessa non sia ritirata o respinta.

Art. 26.

Sono abrogate la legge 14 novembre 1941, n. 1442, la legge 15 dicembre 1949, n. 1138, ed ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.